



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## CAPITANERIA DI PORTO BARLETTA

### ORDINANZA N. 03/2014

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Barletta:

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37 con il quale l'Ufficio Circondariale Marittimo è stato elevato, a far data dal 16/04/2012, al rango di Capitaneria di Porto;
- VISTA** l'istanza con relativi allegati, datata 26.09.2013, con la quale la società SAN CATALDO S.p.A., concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Barletta, ha chiesto l'avvio dell'istruttoria per la verifica delle tariffe di rimorchio nel porto di Barletta per il biennio 2013/2014;
- VISTA** la nota della Società San Cataldo S.p.a. datata 13.11.2013 con la quale la stessa chiede un incremento tariffario nella misura dell' 8,48% in quanto porto a basso fatturato, così come previsto dalla Circolare Ministeriale prot. M\_IT/PORTI/3580 del 27/03/2013;
- VISTA** la propria nota prot. n. 19544 in data 14.11.2013 con cui è stato richiesto alla società SAN CATALDO S.p.a. di fornire elementi dirimenti in ordine alla sostituzione temporanea o permanente dei rimorchiatori "Barletta" e "Vigore";
- VISTA** la nota della Società SAN CATALDO S.p.a. in data 28.11.2013 con la quale la stessa formalizzava la richiesta di sostituzione temporanea del rimorchiatore "Barletta" con il rimorchiatore "Vigore" al fine di eseguire improrogabili lavori di manutenzione;
- VISTA** la propria nota prot. n. 20940 in data 05.12.2013 con cui è stato avviato il relativo procedimento richiedendo alle rappresentanze nazionali degli erogatori del servizio di rimorchio ed agli utenti dello stesso, il parere di competenza in merito all'adeguamento tariffario del servizio di rimorchio svolto dalla società SAN CATALDO S.p.A., per il biennio 2013/2014;
- VISTA** la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. DEM3/1589 in data 17/06/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati indicati i criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale;
- VISTA** la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M\_TRA/PORTI/6317 in data 12 maggio 2010 recante "Misure di contenimento degli eventuali aumenti tariffari derivanti dalle istanze di verifica che verranno presentate dai concessionari del servizio negli anni 2010 o 2011";

- VISTO** il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M\_TRA/PORTI/16872 in data 28 dicembre 2012 con il quale sono stati introdotti i coefficienti correttivi da applicarsi agli aumenti percentuali delle tariffe derivanti dallo sviluppo della formula tariffaria a partire dalle istanze presentate dall'anno 2012;
- VISTO** il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M\_TRA/PORTI/3580 in data 27 marzo 2013 recante i numeri indice da utilizzare per le revisioni tariffarie del servizio in parola per l'anno 2013;
- VISTO** il Decreto Ministeriale datato 02.03.1995 con cui è stato approvato il regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Barletta;
- VISTO** il Decreto n. 136/2011 in data 30.12.2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta che rendeva esecutive le tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Barletta per il biennio 2012/2013;
- VISTO** l'atto di proroga della concessione del servizio di rimorchio nel porto di Barletta in data 03.12.2013, nelle more della definizione, da parte del competente Ministero, delle linee guida preordinate all'affidamento del servizio di rimorchio in concessione;
- VISTO** la legge 28.01.1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 101 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la nota prot. n. 1852/14 in data 09.01.2014 con la quale ASSORIMORCHIATORI ha espresso parere favorevole ad un aumento tariffario nella misura massima prevista del 8,48%;
- VISTA** la nota prot. n. 1304 in data 15.01.2014 con la quale FEDERIMORCHIATORI ha espresso parere favorevole ad un aumento tariffario nella misura massima prevista del 8,48%;
- VISTA** la nota prot. n. 006-MP/am in data 10.01.2014 con la quale FEDERAGENTI, data la persistente congiuntura economica negativa e il perdurare della contrazione dei noli, ha espresso parere sfavorevole all'adeguamento tariffario richiesto dal concessionario del servizio;
- VISTA** la nota prot. n. 172/14 in data 10.01.2014 con cui CONFITARMA ha espresso parere favorevole all'incremento tariffario nella misura massima prevista del 8,48%;
- VISTA** la nota prot. n. 1147/13 in data 12.12.2013 con cui ASSOPORTI, pur prendendo atto della richiesta di variazione delle tariffe, non esprime parere in merito all'incremento tariffario;
- VISTO** il dispaccio prot. n. M\_IT-PORTI/12595 datato 18.11.2013 con il quale la direzione Generale per i Porti ha chiarito che la rideterminazione delle tariffe conseguente all'obbligatoria presentazione dell'istanza tariffaria da parte del concessionario del servizio è un atto dovuto, in quanto finalizzato a ristabilire a posteriori le condizioni di equilibrio della gestione del servizio, derivanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti dal Ministero;

**PRESO ATTO** che FEDARLINEA, sia pur interpellata, non ha fatto pervenire alcun parere in merito;

**CONSIDERATO** che la percentuale massima di incremento delle tariffe di rimorchio, per l'anno 2013, nei porti a basso fatturato, categoria nella quale è ricompreso il porto di Barletta, è pari al 8,48% così come comunicato dal competente Ministero con il dp. prot. n. M\_TRA/PORTI/3580 in data 27 marzo 2013;

**VISTI** l'art. 101 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 542 del relativo Regolamento di Esecuzione;

### **ORDINA**

Sono approvate e rese esecutive, con decorrenza dalle ore 00:01 del 04/02/2014, le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio del porto di Barletta:

#### **Articolo 1 (Tariffa base e maggiorazioni)**

La prestazione resa dal rimorchiatore nel porto di Barletta è compensata con la tariffa base e le eventuali maggiorazioni di seguito elencate:

##### **1.1 Tariffa base (con arrotondamento a +/- 0,50 €)**

<b>Da</b>	<b>a</b>	<b>Tariffa in € per la prima ora di prestazione o frazione di essa.</b>
1 GT	500 GT	231,00
501 GT	1.600 GT	329,00
1.601 GT	2.500 GT	633,00
2.501 GT	4.500 GT	1030,00
4.501 GT	6.500 GT	1471,00
6.501 GT	7.500 GT	1901,00
7.501 GT	9.000 GT	2261,00
9.001 GT	11.000 GT	2540,00
11.001 GT	13.000 GT	2863,00
13.001 GT	15.000 GT	3150,00
15.001 GT	20.000 GT	3447,00
20.001 GT	25.000 GT	3753,00
25.001 GT	30.000 GT	4030,00
Oltre 30.000 GT per ogni 1.000 GT in più o frazione		29,00

Le tariffe afferiscono a prestazione/servizio di rimorchio della durata di un'ora dal momento in cui il rimorchiatore aggancia il cavo di rimorchio, al momento in cui viene lasciato libero dalla nave per fine, interruzione, rinuncia o rinvio delle operazioni stesse.

Qualora la prestazione, per cause non imputabili al rimorchiatore, si protragga per oltre un'ora, il compenso spettante per il tempo eccedente è pari al 50% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti con frazionamento minimo di mezz'ora

##### **1.2 Elenco maggiorazioni:**

La tariffa base di cui al punto sub 1.1 della presente ordinanza sarà aumentata delle seguenti maggiorazioni:

- a) del 50% per i servizi di rimorchio effettuati tra le ore 17.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e per quelli effettuati tra le ore 08.00 e le ore 17.00 dei giorni festivi, considerati tali ai sensi di legge;
- b) del 100% per i servizi di rimorchio effettuati dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi;
- c) del 40% per i servizi di rimorchio effettuati tra le ore 08.00 e le ore 17.00 del Sabato che non coincida con una giornata festiva;
- d) del 30% per ogni prestazione di rimorchio di unità con apparato motore inattivo;
- e) del 20% per prestazione effettuate con cavi forniti dal rimorchiatore;

Quando una prestazione è resa a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa prevista per l'orario in cui ha avuto inizio la prestazione stessa.

### 1.3 Criteri di applicazione delle tariffe in base alla Stazza Lorda Internazionale:

- a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (G.T.) risultante dallo stesso certificato;
- b) per le navi non munite di tale certificato vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo predisposta e di seguito riportata:

$$G.T. = K1 \times V$$

dove  $V=2,832 \text{ VLT}$  e  $K1=0,2+0,02\text{Log } V$

(VTL = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'I.M.O. nella circolare n. 653/94 che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazza internazionale:

$$G = VE \times a$$

dove  $VE = L \times B \times H$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo del ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

a = f(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

valore di VE	Valore di a
Fino a 400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000 e oltre	0,28

- c) Per le navi traghetto, il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di stazza o dalla applicazione dei criteri di cui alla lettera (b) dell'art. 29, va corretto applicando i seguenti coefficienti:
- |                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Traghetti passeggeri                                                                                            | = 0,69 |
| (Passenger RO/RO Cargo Ferries)                                                                                 |        |
| Traghetti merci                                                                                                 | = 0,85 |
| (Ro/Ro Cargo General Cargo, Ro/Ro Cargo – Containers Ships, Ro/Ro Cargo Ferries, Ro/Ro Cargo Vehicles Carries). |        |

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altra risulta dal certificato di classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica. Per i casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgono dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'ampliamento della formula IMO) si farà ricorso al vecchio sistema denominato VAL di cui alla circolare n. 545642 del 27.10.1991, al fine di comparare i valori risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa del servizio portuale al valore fra i due che risulti più elevato.

### **Articolo 2 (Prestazioni varie)**

Le prestazioni diverse dal rimorchio di nave sono compensate con la seguente tariffa base:

- attesa sotto bordo, per ogni ora o frazione di essa superiore a 15 minuti: € 265,00;
- servizi di assistenza espressamente ordinati dall'Autorità Marittima o previsti dal Regolamento per il servizio di rimorchio, per ogni ora o frazione di essa superiore a 15 minuti: € 353,00;
- rimorchio di chiatte o pontoni, per ogni ora o frazione di essa superiore a 15 minuti: € 437,00;
- fornitura di vapore, per ogni ora o frazione di essa con il frazionamento minimo di mezz'ora: € 729,00;
- servizio di pompaggio di acqua, per ogni ora o frazione di essa con il frazionamento minimo di mezz'ora: € 318,00;
- assistenza per giri di bussola:
  - per la prima ora tariffa base prevista per l'operazione di rimorchio;
  - per ogni ora successiva o frazione di essa superiore a 15 minuti, il 60% della tariffa precedente.

### **Articolo 3 (Mancata prestazione)**

Per il rimorchiatore richiesto giunto sotto bordo o in zona di mare concordata con la nave e non impiegato per fatto non imputabile al rimorchiatore sarà corrisposto, per la mancata prestazione, un compenso pari al 60% della tariffa base più le eventuali maggiorazioni.

### **Articolo 4 (Riduzioni)**

Per i servizi resi alle navi militari italiane, la cui stazza lorda viene determinata pari al 60% del dislocamento, verrà applicata la tariffa base ridotta del 30%.

### **Articolo 5**

Le maggiorazioni e le riduzioni si calcolano ognuna sulla tariffa base.

### **Articolo 6**

Il compenso per qualunque altro servizio non contemplato nella presente ordinanza è direttamente concordato preventivamente tra le parti con l'intervento, se richiesto, dell'Autorità Marittima.

### **Articolo 7 (Pagamento fatture - maggiorazioni)**

Salvo diverso accordo tra le parti, le fatture dovranno essere saldate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione se riguardano naviglio nazionale ed entro 10 (dieci) giorni se riguardano navi battenti bandiera estera. In caso di ritardato pagamento la società concessionaria potrà applicare, sull'importo delle fatture, un'indennità di mora pari all'interesse legale vigente.

Le fatture per i servizi previsti dalle presenti tariffe, corredate dal Buono di Rimorchio firmato dal Comandante della nave, oppure da altro rappresentante dell'armatore, con indicazione dei servizi prestati, saranno sottoposte al visto di conformità dell'Autorità Marittima, nel caso una delle parti interessate lo richieda.

### **Articolo 8 (Sanzioni - pubblicità)**

I contravventori della presente Ordinanza, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La relativa pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché previa inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.barletta.guardiacostiera.it](http://www.barletta.guardiacostiera.it).

### **Articolo 9 (Abrogazioni)**

La presente Ordinanza abroga tutte le disposizioni in materia che siano in contrasto con la stessa.

Barletta, - 3 Feb. 2014



IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Marco BENEDINI

*Marco Benedini*